



Bruxelles, 16 dicembre 2021  
(OR. en)

15130/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0345(NLE)**

---

---

**PECHE 510**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

- Dichiarazioni

---

Si trasmettono in allegato per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione e degli Stati membri.

**Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK nel 2021**

Considerato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è inferiore al  $B_{lim}$  e che nel 2022 saranno consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2022, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano tali stock.

**Dichiarazione della Commissione sullo scampo nella divisione 8c, FU 25**

La Commissione presenterà una domanda affinché il CIEM valuti la pesca ricognitiva per il 2022 nell'FU 25 al fine di aumentarne il TAC. Sulla base del parere del CIEM, la Commissione potrebbe presentare una modifica adeguata delle possibilità di pesca per il 2022.

**Dichiarazione della Commissione sullo scampo nelle divisioni 9 e 10, FU 26 e 27**

La Commissione presenterà una domanda al CIEM sull'opportunità di praticare la pesca ricognitiva nell'FU 26 e nell'FU 27 e a quali condizioni. Sulla base del parere del CIEM, la Commissione potrebbe presentare una modifica adeguata delle possibilità di pesca per il 2022.

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sugli stock dell'ICCAT**

Il Consiglio e la Commissione riconoscono che, tenuto conto di varie raccomandazioni dell'ICCAT, l'Unione può, su richiesta, riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock dell'ICCAT su un periodo di due anni.

La Commissione farà tutto il possibile per adottare le misure necessarie al fine di adeguare i contingenti di alalunga del nord dei singoli Stati membri per tener conto di eventuali riporti e detrazioni entro il 30 giugno 2022, sulla base ed entro i limiti degli strumenti giuridici disponibili.

**Dichiarazione comune della Commissione e della Francia sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) o il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) sostengano l'arresto temporaneo delle attività di pesca**

Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito alla sogliola (*Solea solea*) nel golfo di Biscaglia (divisioni CIEM 8a-b), la Francia ritiene che la protezione della sogliola richieda l'arresto temporaneo delle attività di pesca, in aggiunta alle possibilità di pesca per tale stock stabilite nell'allegato I del regolamento che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

La Commissione e la Francia convengono che l'arresto temporaneo delle attività di pesca è ammissibile al finanziamento del FEAMP o del FEAMPA, purché sia conforme alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004.

**Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sullo sgombrò**

Il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità, riconosciuta durante il Consiglio dell'ottobre 2021, di valutare tutti gli elementi che hanno pertinenza con la metodologia applicata per l'assegnazione e la ripartizione delle possibilità di pesca dell'Unione per lo sgombrò nelle acque della zona 4a e nelle acque norvegesi della zona 2a (MAC/2A4A-N).

Tenendo conto delle informazioni trasmesse alla Commissione e al Consiglio dagli Stati membri interessati entro il 15 gennaio 2022, la Commissione farà tutto il possibile per proporre, entro il 31 marzo 2022 e tramite un documento informale, una metodologia applicabile all'assegnazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca in questione che rispetti il principio della stabilità relativa.

La Commissione e il Consiglio faranno in ogni caso tutto il possibile per adottare le misure necessarie per fissare le possibilità di pesca in questione entro il 30 settembre 2022.

## **Dichiarazione della Commissione sulla flessibilità tra zone del sugarello meridionale**

Alla luce della nuova definizione di Fpa per il sugarello (*Trachurus trachurus*) nella divisione 9a, la Commissione si impegna a chiedere al CIEM di rivedere il livello di flessibilità tra le divisioni 9a e 8c che rimarrebbe precauzionale.

Qualora il CIEM elabori un parere aggiornato nel 2022, la Commissione valuterà la possibilità di proporre una modifica del regolamento che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione al fine di includere adeguate flessibilità tra zone.

## **Sugli stock condivisi gestiti nell'ambito di TAC provvisori (Commissione)**

Sono stabiliti TAC provvisori per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle flotte dell'UE senza pregiudicare l'esito delle consultazioni internazionali in corso. La Commissione valuterà la situazione degli stock condivisi con il Regno Unito e soggetti a TAC provvisori. Sulla base del tasso di utilizzo dei contingenti riferito dagli Stati membri e tenendo conto dei risultati delle consultazioni, la Commissione farà il punto e presenterà suggerimenti pertinenti circa la via da seguire ed eventuali revisioni dei livelli di TAC provvisori, soprattutto per quanto riguarda la stagionalità delle attività di pesca, al fine di rispondere alle esigenze degli Stati membri o di stabilire TAC definitivi.

## **Sugli impegni concernenti misure di conservazione per la pesca della spigola nel golfo di Biscaglia (divisioni 8a-b) (Francia e Spagna)**

La Francia e la Spagna si felicitano dello stato soddisfacente dello stock di spigola nel golfo di Biscaglia (8a-b) e delle misure responsabili attuate a livello nazionale.

Considerando che il valore dell'MSY è fissato dal CIEM a un livello di 3 156 tonnellate, la Francia si impegna a mantenere il proprio regime nazionale di gestione nel 2022, che consiste in licenze di pesca e massimali individuali annuali e periodici per peschereccio.